

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI SCHEDE TIPO PREPAGATO PER L'ACCESSO ALLA ZTL PALERMO



ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura di n. 250.000 schede prepagate per l'accesso giornaliero alla ZTL Centrale di Palermo e così orientativamente suddivise:

- n. 160.000 schede tipologia da € 5,00**
- n. 75.000 schede tipologia da € 2,50**
- n. 15.000 schede tipologie da € 30,00**

Le caratteristiche tecniche (uguali per tutte le tipologie) sono di seguito riportate:

- dimensioni mm 160 x 75;
- peso gr. 170/mq;
- composizione della scheda a matrice di mm 20 x 75 e figlia di mm 140 x 75;
- perforazione della scheda tra matrice e figlia. Detta perforazione deve consentire lo strappo tra le due parti del titolo ma deve essere resistente all'uso ordinario del pubblico in modo che la separazione tra le due parti del titolo debba essere volontaria;
- stampa in quadricromia del fronte ed in bianco e nero del retro in conformità con il bozzetto inviato all'atto dell'ordinativo;
- sul fronte della figlia saranno apposti il logo del Comune di Palermo ed il logo dell'Amat Palermo S.p.A. ed il numero di serie;
- la numerazione dovrà essere ad 8 caratteri, di cui due alfanumerici per la serie e sei cifre per il numero progressivo, da apporre sia sulla matrice che sul fronte della figlia,

Continua

- su una posizione definita della scheda, in conformità con il bozzetto inviato all'atto dell'ordinativo;
- sul retro della figlia saranno apposte le istruzioni per l'utilizzo della scheda;
 - inserimento sul retro della figlia, in conformità con il bozzetto inviato all'atto dell'ordinativo, di zona scratch-off, con trattamento protettivo e copertura argentata rimovibile, riportante un codice alfanumerico di 12 caratteri; tale codice dovrà essere associato biunivocamente al numero progressivo di serie di ogni singola scheda. Sarà cura dell'Amat trasmettere alla Ditta fornitrice, contestualmente al bozzetto grafico della scheda, un file excel contenente la serie di codici alfanumerici da associare ai numeri di serie delle schede.
 - incollatura dei blocchi di schede, da 50 schede ciascuno, sul lato della matrice con copertura protettiva dei blocchi con carta trasparente e sottocopertina in cartoncino;
 - fascicolazione dei titoli in blocchi, confezionati in una o più scatole;
 - ogni scatola, adeguatamente sigillata, dovrà riportare le seguenti indicazioni: descrizione, quantità, serie e numerazione delle schede contenute.
- Il bozzetto grafico delle schede verrà trasmesso alla Ditta aggiudicataria all'atto dell'ordinativo.

ART.2

PREZZI A BASE DI GARA

Il prezzo unitario a base di gara per la fornitura dei prodotti oggetto della gara è stabilito in **€ 0,077 cadauno oltre IVA**, per un importo complessivo disponibile di **€ 19.250,00 oltre IVA**.

ART.3

INVARIABILITA' PREZZI

Il prezzo contrattuale - ottenuto dall'applicazione dello sconto percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara - resterà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

ART. 4

SPESE

Il prezzo contrattuale è comprensivo di modifiche, eventuali inserti pubblicitari, confezionamento, imballaggio, magazzinaggio e consegna presso le strutture indicate da AMAT a Palermo.

Continua

ART.5

ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

La messa in produzione dovrà avvenire in unico lotto definito a seguito di ordinativo, tramite fax/posta elettronica certificata, emesso dalla competente funzione aziendale Amat. Tale comunicazione d'ordine, riporterà la quantità di schede da stampare, la serie, la relativa numerazione progressiva e l'indirizzo e-mail di riferimento per tutte le comunicazioni, inerenti l'ordine, intercorrenti tra la ditta fornitrice e la competente funzione aziendale Amat.

Attraverso l'indirizzo e-mail di riferimento, entro due giorni dalla data di ricezione dell'ordine, dovrà essere approntato dal fornitore il layout definitivo della bozza grafica, su cui verrà apposto il relativo "visto si stampi" inviato dalla competente funzione aziendale Amat.

I termini di consegna restano fissati in **7 giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricezione dell'ordine.

Le parti precisano espressamente e convergono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.6

VARIAZIONE IMPORTO

La ditta riconosce all'AMAT il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariato il prezzo offerto.

ART.7

LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna delle schede dovrà avvenire, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i festivi presso gli uffici del caveau aziendale, siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77.

Le schede dovranno essere confezionate in scatole opportunamente sigillate con nastro adesivo riportante il logo della ditta fornitrice. Su ciascuna delle scatole sigillate dovrà essere apposta l'indicazione delle serie alfanumeriche dei blocchetti in esse contenuti. Le

Continua

suddette scatole dovranno a loro volta essere opportunamente imballate al fine di proteggere le schede da ogni eventuale loro danneggiamento durante il trasporto.

ART.8

CONTESTAZIONE MATERIALE

L'AMAT procederà, entro trenta giorni dalla consegna, a verificare l'integrità, i quantitativi e le caratteristiche delle schede come da ordine inoltrato e da relativa bozza grafica approvata.

Di ogni eventuale vizio di fornitura, rispetto a quanto ordinato, verrà data immediata informazione alla ditta fornitrice per la dovuta reintegra o sostituzione dei prodotti che la stessa ditta fornitrice dovrà effettuare, a proprie spese e cure, nei termini che verranno assegnati da Amat.

Le parti precisano espressamente e convengono che, considerato il fine di pubblico servizio cui sono destinate le schede per ingresso giornaliero in ZTL, eventuali difetti di fornitura che rendono inutilizzabili le schede, costituiscono grave inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e pertanto comporteranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la possibilità della risoluzione di diritto da parte di AMAT, con facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti, l'escussione di eventuali penali, e l'affidamento, in danno dell'aggiudicataria, dell'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.9

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardo nella consegna del materiale o nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 1% (unopercento) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza della consegna, l'AMAT si riserva il diritto di annullare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale, addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

ART.10

FATTURAZIONE - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà

Continua

emettere fattura con la seguente dicitura: ***“fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972”***; che prevede il pagamento del solo imponibile.

La fattura dovrà riportare il numero di protocollo aziendale, la relativa data e il numero del Documento Di Trasporto (DDT) cui si riferisce, e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ***“amat.fatture@pec.it”***.

La fattura potrà essere emessa esclusivamente dopo l'avvenuta consegna di tutto il materiale richiesto nel relativo singolo ordine d'acquisto.

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a 30 gg. dalla data di arrivo della fattura fiscalmente regolarizzata a seguito di dichiarazione da parte della Direzione aziendale competente di avvenuta fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta indicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

In caso di contestazione della fattura, il termine di 30 gg. di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

ART.12

I.V.A.

I.V.A. a carico di AMAT mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Continua

ART.14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice all' art. 8 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 5 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT Palermo SpA avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino

Continua

alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 16

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che ***non è stato predisposto il DUVRI*** in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a

Continua

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.